



Agenzia per il lavoro e l'istruzione
Ente strumentale della Regione Campania
(L.R. N. 14/2009)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 174 DEL 26.11.2010

Oggetto: declaratoria di revoca del contratto di collaborazione professionale informale conferito al Dott. Paolo Esposito con decorrenza del 02.01.2010 del ex art. 14 co. 20 e 21 D.L. 78/2010 convertito con modifiche in L. 122/2010.

PREMESSO

- con DGR n. 507 del 18 giugno 2010 è stata approvata l'Informativa al Presidente del Consiglio Regionale della Campania nonché le Direttive ai Coordinatori delle AGC, ai Dirigenti di Settore e di Servizio, ai Presidenti, Amministratori e Dirigenti degli Enti, Agenzie, Aziende, Società, Consorzi, Associazioni e Fondazioni, nell'ambito della prima attuazione dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 concernente il Patto di Stabilità Interno ed altre disposizioni sugli Enti territoriali (All. sub A, sub B, sub C);
- tali direttive prevedono testualmente: "...i soggetti in indirizzo sono invitati a procedere alla revoca degli incarichi e dei contratti deliberati, stipulati o prorogati a partire dal luglio 2009, con la massima sollecitudine e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2010 ed a produrre entro e non oltre il 7 luglio 2010, una relazione illustrativa delle decisioni assunte, corredata dai provvedimenti adottati e un elenco complessivo degli incarichi e dei contratti deliberati, stipulati o prorogati dal 31 luglio in poi...";
- con medesima disposizione veniva altresì richiamata l'attenzione dei destinatari sul pieno rispetto delle prescrizioni in merito al divieto di assunzione sancito all'art. 77-ter, commi 15 e 16 del D.L. n. 122/2008 convertito in L. n. 133/ 2008, così come ribadito dal richiamato art. 14 comma 19 del D.L n. 78/ 2010;
- con nota n. 3222 del 6 luglio 2010 il Direttore Arlas dell'epoca procedeva ad inviare al Presidente della Giunta Regionale comunicazione avente ad oggetto : Relazione illustrativa come richiesto da Circolare Prot. 3166/UDCP/GAB del 24 giugno 2010 - Attuazione dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78;
- con DGR n. 589 del 02/8/2010 la Giunta Regionale, in attuazione l'art. 2 comma 1 lett. a) della Legge Regionale n. 7 del 20 luglio 2010, istitutivo dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione in luogo dell'Agenzia per il Lavoro e la Scuola, ha nominato il nuovo Direttore Generale dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione in persona del Dott. Paolo Gargiulo;
- la precedente gestione amministrativa dell'Arlas non ha mai provveduto ad effettuare le consegne al nuovo Direttore Generale contestando la legittimità dell'insediamento anche in sede giudiziaria, con procedure ancora in corso di definizione;
- con relazione inviata alla III Commissione Consiliare Permanete nota 4569 del 21.10.2010 a seguito dell'audizione del 24.9.2010 l'attuale Direttore Generale dell'Arlas ha evidenziato le criticità emerse in fase di insediamento soprattutto nel difficile reperimento di atti dell'ufficio e dei contratti di collaborazione;
- con nota del 03/9/2010 prot. 5121/UDPC/GAB/GAB recepita dall'Arlas in data 16.09.2010 prot. n. 4045 avente ad oggetto - Sollecito applicazione all'art.14 commi 20 e 21 del D.L. n. 78/2010 come



Agenzia per il lavoro e l'istruzione
Ente strumentale della Regione Campania
(L. R. N. 14/2009)

convertito in L. n. 122/ 2010 - il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale invitava i soggetti in indirizzo a rivalutare il contenuto delle note di riscontro alla direttiva presidenziale adeguandosi al disposto del nuovo testo dell'art. 14 comma 20 ed applicando compiutamente la direttiva stessa;

- con Decreto Direttoriale Arlas n. 131 del 17.09.2010 è stato annullato il Decreto Direttoriale Arlas n. 119 del 23.07.2010 di proroga delle short list di cui ai D.D. 119/2008, D.D. 69/2009, D.D. 123/209, D.D. 152/2009 e D.D. 203/2009 che sono decadute alla rispettive date di scadenza;
- con Decreto Direttoriale Arlas n. 138 del 08.10.2010 è stato annullato il Decreto Direttoriale Arlas n. 23 del 09.02.2009 di approvazione del "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi di collaborazione" con declaratoria di inesistenza materiale e giuridica dell'atto regolamentare medesimo;
- nell'ambito delle verifiche disposte sugli atti rinvenuti nell'ufficio in esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale, risulta ancora in essere l'incarico di collaborazione professionale di fatto conferito informalmente, stante la mancanza gli atti del relativo contratto, in favore del dott. Paolo Esposito con decorrenza dal 02.01.2010, così come si risulta dalle risultanze informatiche coerenti con la fatturazione della prestazione e dai consequenziali pagamenti;
- il predetto incarico rientra nella revoca ope legis introdotta dall'art. 14 del comma 20 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;

CONSIDERATO che

- con la citata nota del 03/9/2010 prot. 5112/UDCP/GAB/GAB, l'Arilas è stata invitata formalmente a rivalutare il contenuto delle note di riscontro alla menzionata direttiva presidenziale per adeguarsi al disposto del nuovo testo dell'art. 14 del D.L. 78/2010 ed applicare compiutamente la direttiva con attenzione sul pieno rispetto delle prescrizioni in merito al divieto di assunzione sancito dal comminato disposto dagli artt. 76 e 77 ter - commi 15 e 16 - del D.L. n. 122/2008 convertito in L. 133/2008, così come ribadito dal richiamato art. 14 comma 19 del D.L n. 78/ 2010;
- la predetta direttiva impone, quindi, alle Amministrazioni Regionali destinatarie della medesima di revocare, in applicazione dell'art. 14 comma 19 - 21 D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010, i rapporti di collaborazione continuata e continuativa ed assimilati deliberati, stipulati o prorogati a partire dal 31 luglio 2009, quale data in cui la Giunta Regionale all'epoca in carica ha assunto formale il provvedimento con il quale ha deciso di non rispettare il patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009;
- gli Enti Pubblici devono, comunque, uniformare a pena di nullità i propri comportamenti a criteri di legalità, efficienza, trasparenza ed imparzialità, avvalendosi prioritariamente delle strutture organizzative interne e del personale preposto per l'assolvimento dei compiti istituzionali, in osservanza del principio di economicità e buon andamento dell'Amministrazione sancito dall'art. 97 Cost. e dalla L.165/2001 e ss.mm.ii.;
- l'autonomia regolamentare in materia di reclutamento del personale esterno non consente agli Enti Pubblici di dare luogo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione e consulenza in contrasto con le disposizioni del Dlgs 165/01 e del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, in quanto la materia dell'accesso al pubblico impiego è oggetto di riserva di legge (art. 97, comma 3, Cost.);



Agenzia per il lavoro e l'istruzione
Ente strumentale della Regione Campania
(L.R. N. 14/2009)

- le disposizioni di cui innanzi (integrate da quelle contenute nell'art. 14 commi 19 e 21 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, coordinato con la legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010 recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e dall'art. 76 comma 4 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008) sono da ritenersi di carattere generale ed applicabili nell'intero settore dei pubblici poteri;
- costituisce altresì - *jus receptum* - il principio secondo cui la discrezionalità amministrativa va esclusa in presenza di comportamenti *contra legem* dell'Amministratore o del dirigente pubblico (cfr. Cass. SS. UU. n. 7024/2006; n. 5083/2008; n.5288/2009 e Ord. n. 6410 del 2.3.2010);

RILEVATO che

- nell'ambito delle verifiche effettuate risulta ancora in essere risulta ancora in essere l'incarico di collaborazione professionale di fatto conferito informalmente, stante la mancanza gli atti del relativo contratto, in favore del dott. Paolo Esposito con decorrenza dal 02.01.2010, così come desunta da riscontri coerenti, che rientra nella revoca *ope legis* introdotta dall'art. 14 del comma 20 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;
- il predetto incarico di collaborazione, già affetto da vizi propri di cui infra, resta caducato anche in conseguenza e per effetto della nullità/annullamento del D.D. n. 23 del 09.02.2009 e della declaratoria di inesistenza materiale e giuridica del presunto "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi di collaborazione" e del Decreto Direttoriale Arlas n. 119 del 23.07.2010 di proroga delle short list di cui ai D.D. 119/2008, D.D. 69/2009, D.D. 123/209, D.D. 152/2009 e D.D. 203/2009 che sono decadute alla rispettive date di scadenza;
- il predetto incarico informale, pur in assenza dell'espreso provvedimento di revoca *ope legis*, andava comunque dichiarato nullo/annullato in autotutela perché *contra legem* per i seguenti vizi propri:
 - a) il predetto incarico non poteva essere conferito verbalmente manifestandosi la volontà della P.A. necessariamente attraverso atti formali motivati. In ogni caso, non si è rinvenuto agli atti un repertorio dei contratti per riscontare l'esistenza dell'atto cartaceo né il provvedimento di deliberazione dell'incarico professionale;
 - b) la mancanza della forma scritta implica che non è stato assunto un impegno e di imputazione della spesa a copertura dei compensi previsti, né è possibile verificare la correttezza delle modalità di conferimento dell'incarico ed i fatti, provvedimenti, fonti normative e tabellari che lo giustificano e lo regolano;

RITENUTO

- di dovere considerare prevalente e assorbente l'intervenuta revoca *ope legis* del predetto incarico informale, con decorrenza dal 02.01.2010, sui rilevati vizi propri di nullità e/o annullabilità del rapporto di collaborazione;
- di dover dichiarare revocato di diritto, in applicazione dell'art. 14 comma 19 e 21 D.L. 78/2010, l'incarico informale conferito in favore del Dott. Paolo Esposito con decorrenza dal 02.01.2010;
- che sussistono particolari esigenze di necessità ed urgenza nel provvedere che consentono, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, di derogare all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di revoca all'interessato, anche in considerazione del disposto dell'art. 14 commi 19 e 21 D.L. n. 78/2010;



Agenzia per il lavoro e l'istruzione

Ente strumentale della Regione Campania
(L.R. N. 14/2009)

- che sussiste altresì la necessità di assicurare il tempestivo esercizio dei poteri di amministrazione per ripristinare con immediatezza un quadro di certezza onde poter valutare l'eventuale fabbisogno di professionalità specifiche per il compiuto svolgimento dei compiti affidati all'Arilas;

VISTO

- il Dlgs n. 165/01;
- l'art. 7 e 21 nonies della L. 241/90;
- il DL n. 78/10 conv. in L. n. 122/ 2010;
- la L.R. n. 7 del 20 luglio 2010;
- la DGR n. 507 del 18 giugno 2010;
- la DGR n. 589 del 02/8/2010;
- la nota del 03/9/2010 prot. 5112 /UDCP/GAB/GAB del Capo di Gabinetto;
- il D.D. Arilas n. 131 del 17.09.2010
- il D.D. Arilas n. 138 del 08.10.2010;

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di:

- dichiarare la revoca di diritto dell'incarico di collaborazione professionale informale conferito in favore del Dott. Paolo Esposito con decorrenza dal 02.01.2010, già affetto da vizi propri di cui infra, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 co. 20 e 21 D.L. 78/2010 convertito con modifiche in L. 122/2010;
- di fare riserva di ogni ulteriore provvedimento in ordine alla contestazione di eventuali illeciti erariali;
- di trasmettere il presente decreto all'Ufficio di Ragioneria, al Consiglio di Amministrazione ed Collegio dei Revisori dei Conti dell'Arilas.

Il Direttore Generale
Dr. Paolo Gargiulo